



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 230 DEL 01/04/2022

AVVIO PROCEDIMENTO PER LA RIPETIZIONE SPESE DI GIUDIZIO E SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONE POSTI AUTO IN OTTEMPERANZA SENTENZA DEL TAR EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA N. 601 DEL 06/09/2013 RIFORMATA DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 175 DEL 10/01/2022 ALLE SOC. OMISSIS SPA E OMISSIS SAS

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO AMMINISTRATIVO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

DIRIGENTE RESPONSABILE
Benzi Riccardo

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

- con istanza prot. n. 1511 del 13/02/2004 pratica 2004/51, la Soc. *Omissis* S.p.A. con sede a *Omissis* in Via *Omissis* – codice fiscale *Omissis* e la Soc. *Omissis* snc con sede a *Omissis* in Via *Omissis* – codice fiscale *Omissis*, in qualità di proprietarie delle unità immobiliari site in Piazzale Berlinguer distinte al NCEU F. 5 mappale 255 sub-8-25 (ora 28-27), presentavano richiesta di permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso di n. 2 unità immobiliari da commercio al dettaglio (B2.1) ad artigianato dei servizi alla persona (B3.1) ottenendo il rilascio del relativo Permesso di Costruire n. 36 del 19/03/2004;
- per il titolo edilizio di cui sopra sono state pagate somme per oneri di urbanizzazione secondaria ammontanti ad € 8.352,16 e per monetizzazione n. 2 posti auto di tipo P3 ammontanti ad € 14.928,00, per un totale pari ad € **23.280,16**, versate in data 18/03/2004 dalla società “*Omissis*”, come da ricevuta presentata ai fini del rilascio del permesso di costruire n. 36 del 19/03/2004;
- con atto notificato in data 15/04/2005 le società “ *Omissis* S.p.a.” (proprietaria) con sede a *Omissis* (RN) in Via *Omissis*, codice fiscale *Omissis* e “*Omissis*” sas (conduttrice) con sede a *Omissis* in Via *Omissis*, codice fiscale *Omissis*, rappresentate e difese dall'Avv. *Omissis* del Foro di Rimini, proponevano ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna – R.G. n. 591/2005 - per l'accertamento “*del diritto delle Società ricorrenti alla restituzione degli importi dalle stesse corrisposti al Comune di Cattolica per oneri di urbanizzazione e monetizzazione di due posti auto per il rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso da “commercio al dettaglio” – B 2.1 – ad “artigianato dei servizi alla persona” B 3.1 di n. 2 unità immobiliari ubicate in Cattolica Via Cabral nonché per la conseguente condanna del medesimo Comune di Cattolica alla restituzione di detti importi di cui sopra, oltre interessi dalla notifica del presente atto al saldo – vinte le spese*”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 27/04/2005 si stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Gaetano Rossi del Foro di Rimini del patrocinio dell'Amministrazione;
- il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo l'inammissibilità del ricorso e comunque in subordine il suo rigetto nel merito;
- con sentenza n. 601/2013 depositata il 06/09/2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Sezione Prima ha accolto il ricorso proposto dalle società *Omissis* S.p.A. e *Omissis* s.a.s., condannando il Comune alla restituzione delle

somme versate a titolo di contributo di urbanizzazione e monetizzazione posti auto P3, incrementate degli interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di causa in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre C.P.A. ed Iva;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 26/02/2014, è stato disposto di proporre **appello avverso la sentenza del TAR Emilia-Romagna – Bologna – n. 601/2013 del 06/09/2013** conferendo l'incarico all'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico; appello poi notificato in data 12/03/2014 - RG 2793/2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 19/05/2014 veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio così come previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dal vigente art. 282 del c.p.c., che definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, nel seguente ammontare:

OGGETTO	IMPORTO
Oneri di urbanizzazione secondaria versati il 18/03/2004	€ 8.352,16
Monetizzazione n. 2 posti auto P3 versati il 18/03/2004	€ 14.928,00
Interessi legali su € 23.280,16 dal 15/04/2005 (data proposizione domanda giudiziale) al 30/06/2014 (data presunta del soddisfo)	€ 4.840,35
Spese di giudizio € 3.000,00 + CPA 4% + Iva 22%	€ 3.806,40
TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO	€ 31.926,91

- con determinazione dirigenziale n. 495 del 24/06/2014 venivano liquidate le somme di cui sopra, dovute a seguito della sentenza TAR n. 601/2013, a favore delle società ricorrenti *Omissis* SpA e *Omissis* sas, come da comunicazione dell'Avv. *Omissis*, prot. PEC 19588 del 16/06/2014, nel seguente modo:
 - quanto ad € **28.120,51** (comprendente la quota oneri di urbanizzazione secondaria e monetizzazione n. 2 posti auto P3 versati il 18/03/2004 e gli interessi legali maturati dalla data di proposizione della domanda giudiziale – 15/04/2005 – sino alla data presunta del soddisfo – 30/06/2014) in favore della Sig.ra **Omissis** (già **socio accomandatario** della Soc. **Omissis sas**) – codice fiscale *Omissis*;
 - quanto ad € **3.806,40** (comprendente le spese legali di giudizio + CPA 4% + Iva 22%) in favore dell'Avv. **Omissis**, quale rappresentante e difensore delle società ricorrenti *Omissis* Spa e *Omissis* sas, con studio legale a Rimini in Via *Omissis* – codice fiscale *Omissis*;
- con atto di liquidazione n. 262 del 31/07/2014 è stato disposto il pagamento delle somme di cui sopra per il quale si era dato atto nella determinazione dirigenziale 495/2014 che ciò non costituiva in alcun modo acquiescenza all'appello proposto;

Considerato che con sentenza n. 175 del 10/01/2022 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) notificata dall'Avv. Aluigi Antonio, difensore del Comune, in data 01/02/2022, prot. 3968, ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado e condannato, in solido, le società appellate al pagamento, in favore del Comune di Cattolica, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali e agli accessori di legge, accertando altresì una

effettiva debenza delle somme chieste dal Comune (e già rimborsate alla Sig.ra *Omissis* socio accomandatario della Soc. *Omissis* sas), stante il concreto aumento del carico urbanistico e per difetto della legittimazione attiva delle parti private avendo effettuato, a suo tempo, al fine del rilascio del Permesso di Costruire 36/2004, il versamento al Comune una società terza estranea al contenzioso;

Ritenuto doveroso procedere con la richiesta delle somme alle parti soccombenti;

Acquisito il parere della Giunta Comunale nella seduta del 24/03/2022, anche in ordine all'eventuale necessità del conferimento di incarico legale ai fini del recupero del credito vantato;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare avvio, alle procedure per la riscossione:

- a) delle somme a titolo di spese di giudizio, come da sentenza n. 175 del 10/01/2022 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), notificata dal difensore del Comune, in data 01/02/2022, prot. 3968, liquidate in € 3.000,00, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali e agli accessori di legge;
- b) delle somme restituite a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria e monetizzazione n. 2 posti auto P3, interessi legali e spese primo grado di giudizio, in seguito a soccombenza ricorso al TAR Emilia-Romagna RG 591/2005-sentenza n. 601 del 06/09/2013, pari ad € 31.926,91, liquidate con atto n. 262 del 31/07/2014;

2) – di dare atto che gli importi da richiedere alla Soc. *Omissis* Spa con sede a *Omissis* in Via *Omissis*, codice fiscale/P.Iva *Omissis*, attualmente attiva, come da visura camerale depositata agli atti della presente determinazione, in solido con la Soc. *Omissis* sas di *Omissis* con sede a *Omissis* in Via *Omissis*, codice fiscale/P.Iva *Omissis*, attualmente inattiva, come da visura camerale depositata agli atti della presente determinazione, ammontano a:

A) a seguito sentenza TAR Emilia-Romagna n. 601/2013 riformata da sentenza Consiglio di Stato 175/2022:

OGGETTO	IMPORTO
Oneri di urbanizzazione secondaria versati il 18/03/2004 e restituiti il 31/07/2014	€ 8.352,16
Monetizzazione n. 2 posti auto P3 versati il 18/03/2004 e restituiti il 31/07/2014	€ 14.928,00
Interessi legali su € 23.280,16 dal 15/04/2005 (data proposizione domanda giudiziale) al 30/06/2014 (data presunta del soddisfo) rimborsati il 31/07/2014	€ 4.840,35

TOTALE AL 30/06/2014	€ 28.120,51
-----------------------------	--------------------

pagati con liquidazione n. 262 del 31/07/2014 alla Soc. *Omissis* sas di *Omissis*

Interessi legali su € 23.280,16 dal 31/07/2014 (data soddisfo) al 10/01/2022 (data deposito sentenza CdS 175/2022)	€ 562,01
TOTALE AL 10/01/2022	€ 28.682,52

OGGETTO	IMPORTO
Spese primo grado di giudizio	€ 3.000,00
CPA 4%	€ 120,00
Iva 22%	€ 686,40
TOTALE AL 30/06/2014 e 10/01/2022	€ 3.806,40

pagati con liquidazione n. 262 del 31/07/2014 all'Avv. *Omissis*, difensore di parte

B) a seguito sentenza Consiglio di Stato n. 175/2022:

OGGETTO	IMPORTO
Spese di giudizio	€ 3.000,00
Rimborso spese generali 15%	€ 450,00
CPA 4%	€ 138,00
Iva 22% su € 3.588,00	€ 789,36
TOTALE AL 10/01/2022	€ 4.377,36

3) – di **accertare** le seguenti somme dovute da Soc. *Omissis* Spa con sede a *Omissis* in Via *Omissis*, codice fiscale/P.Iva *Omissis*, in solido con la Soc. *Omissis* sas di *Omissis* con sede a *Omissis* in Via *Omissis*, codice fiscale/P.Iva *Omissis*, come segue:

- **€ 28.682,52** sul cap. 700004 “Rimborsi ed indennizzi derivanti da sentenze favorevoli” del Bilancio 2022 – codice siop/piano dei conti finanziario 3.05.02.03.000 a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, monetizzazione n. 2 posti auto P3 e interessi legali, pagati con liquidazione n. 262 del 31/07/2014 in seguito a soccombenza Sentenza TAR Emilia-Romagna n. 601/2013 e non dovuti a seguito Sentenza Consiglio di Stato n. 175/2022 che riforma la Sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 601/2013;
- **€ 3.806,40** sul cap. 700004 “Rimborsi ed indennizzi derivanti da sentenze favorevoli” del Bilancio 2022 – codice siop/piano dei conti finanziario 3.05.02.03.000 a titolo di spese I° grado di giudizio, pagate con liquidazione n. 262 del 31/07/2014 in seguito a soccombenza Sentenza TAR Emilia-Romagna n. 601/2013 e non dovute a seguito Sentenza Consiglio di Stato n. 175/2022 che riforma la Sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 601/2013;
- **€ 4.377,36** sul cap. 700004 “Rimborsi ed indennizzi derivanti da sentenze favorevoli” del Bilancio 2022 – codice siop/piano dei conti finanziario 3.05.02.03.000 a titolo di

spese II° grado di giudizio liquidate con Sentenza Consiglio di Stato n. 175/2022;

4) - di individuare nella persona del Dirigente pro-tempore Settore 2, Dott. Riccardo Benzi, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari

Ufficio Contenzioso Affari Legali

Ufficio Amministrativo Urbanistica Edilizia

Privata

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 01/04/2022

Firmato

Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)